

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Grandi Contribuenti

Principio di diritto n. 14

Roma, 30 novembre 2018

OGGETTO: disapplicazione articolo 10 del D.M. 3 agosto 2017 – Conferimenti provenienti da soggetti localizzati in territori non white listed

Il contribuente che, in base ai chiarimenti resi con la circolare del 26 ottobre 2017 n. 26/E, anticipa integralmente l'applicazione della disciplina antielusiva contenuta nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, beneficia del minor aggravio probatorio ivi previsto laddove, nell'indagine sulla propria compagine sociale (da operarsi in presenza di conferimenti provenienti dall'estero), riscontri la presenza di fondi d'investimento regolamentati e localizzati in territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Diversamente, in presenza di un fondo d'investimento localizzato in un territorio per il quale, alla data del conferimento che alimenta la base di calcolo dell'ACE della conferitaria residente in Italia, non era efficace lo scambio di informazioni, sarà necessario proseguire nell'indagine secondo l'approccio c.d. *look through*, attenendosi alle istruzioni operative fornite dalla circolare del 3 giugno 2015 n. 21/E, paragrafo 3.10.

Per ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva, il contribuente sarà tenuto, dunque, a fornire tutte le informazioni atte a dimostrare, in modo inequivocabile, che i conferimenti ricevuti provengono, in ultima istanza, da un soggetto residente in un territorio white listed e che siano assenti fenomeni di duplicazione dell'agevolazione.

L'indagine volta a dimostrare la provenienza ultima da soggetti *white list* dei conferimenti dovrà avere riguardo a tutte le somme provenienti dai soggetti non *white list*, comprese quelle eventualmente pervenute a costoro in forma di finanziamento e

successivamente utilizzate per alimentare il conferimento che forma la base ACE della conferitaria residente.

In assenza delle predette informazioni, non potendosi ritenere scongiurata la presenza di fenomeni di duplicazione del beneficio fiscale, l'istanza di disapplicazione non potrà essere accolta.

Il Direttore Centrale *ad interim* (firmato digitalmente)